



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza n. 79

del 16-11-20

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Divieto di stazionamento in talune aree pubbliche del territorio di Barcellona Pozzo di Gotto.

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*";

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*", pubblicato in S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4 novembre 2020, n. 275;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 30.04.2020, recante i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. del 26.04.2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 05.11.2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9 del prefato D.P.C.M., in relazione alle attività consentite dal decreto;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 16.10.2020 e del 07.11.2020

CONSIDERATO:

- che nel territorio cittadino si individuano talune zone in cui, anche in ragione della più elevata densità di esercizi pubblici, si registra, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali ed in particolar modo nelle giornate festive e prefestive, la presenza concomitante di un numero così elevato di persone tale da rendere seriamente pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e da provocare frequenti situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamenti rispettosi delle misure di contrasto alla diffusione epidemiologica,
- che i servizi di controllo finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione virale eseguiti dalla Polizia Municipale hanno evidenziato gravi difficoltà ad assicurare il rispetto delle prescrizioni proprio in ragione delle condizioni di forte aggregazione nelle fasce orarie richiamate e della contestuale diffusione del fenomeno,
- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, nonché a livello locale,

RAVVISATA, pertanto, la necessità di intervenire con ulteriori misure di carattere straordinario che, in misura proporzionale e adeguata all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la *ratio* ispiratrice dei provvedimenti emergenziali dei governi nazionale e regionali sopra richiamati, siano destinate a contrastare efficacemente l'emergenza sanitaria in atto limitando quelle occasioni di concentrazione e di aggregazione di persone che, per la loro dinamicità, possono favorire un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza delle prescrizioni riguardanti il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

VISTI:

- l'art. 1, comma 9, del D.L. 16.05.2020, menzionato nelle premesse,
- l'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. del 03.11.2020 menzionato nelle premesse,
- l'art. 32 della L. 23.12.1978, n. 833,
- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

DISPONE

- 1) Il divieto di stazionamento per le persone all'interno dell'area della Piazza Vecchia Stazione, ivi compreso tutto il piazzale prospiciente il Parco Urbano "*Maggiore Giuseppe La Rosa*" e la Via Medaglia d'Oro Stefano Cattafi nel tratto che delimita il piazzale medesimo fino alla Via Trieste, della Piazza Beppe Alfano e della Piazza delle Ancore, nonché nelle strade e in ogni altra zona del territorio comunale in cui si registra, anche in circostanze contingenti, la presenza concomitante di un numero elevato di persone tale da rendere seriamente pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e da provocare situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamenti rispettosi delle misure di contrasto alla diffusione epidemiologica.

- 2) Il divieto avrà effetto in ciascuna giornata del venerdì, sabato, domenica e festivi, con efficacia dalla data di adozione della presente ordinanza e fino al 03.12.2020, salva proroga, ovvero revoca, anticipata, da adottarsi in relazione all'andamento della situazione.
- 3) È fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M. del 03.11.2020, nonché alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. medesimo.
- 4) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 16.05.2020, n. 33, come convertito dalla L. 14.07.2020, n. 74, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25.03.2020, n.19 convertito, con modificazioni, dalla L. 22.02.2020, n. 35.
- 5) La presente ordinanza è pubblicata sul portale web del Comune con valore di notifica individuale ai sensi dell'art. 21-bis della L. 07.08.1990, n. 241 e ss. mm. e ii., nonché trasmessa al Sig. Prefetto di Messina, al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale.
- 6) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare.

AVVERTE

ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:

- entro gg. 60 dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi previsti dall'art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Sede Municipale, li 16-11-20

IL SINDACO
Giuseppe Caldoro



